

Regione Piemonte

C.M. di Torino



Comune di Andezeno

**VARIANTE PARZIALE**  
**n.6 al P.R.G.C.**  
**Documento Preliminare**

Allegato:  
**Verifica di Compatibilità Acustica**

*R\_VCA\_1\_16\_ndz*

marzo 2016

Progettazione:

Dott. Stefano Roletti



Dott.ssa Francesca Gazzani



# 1. PREMESSA

## 1.1 Premessa

Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) della *Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, all'art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della *L.R. 20/10/2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* e seguendo le specifiche indicazioni regionali, si è provveduto alla valutazione della compatibilità acustica delle variazioni urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale n.6 al P.R.G.C. di Andezeno* (Documento Preliminare).

Tale valutazione è stata effettuata comparando le classi acustiche (in Fase IV) stabilite dal Piano di Classificazione Acustica Comunale di Andezeno (approvato con *Delibera di Consiglio Comunale n. 23/2009 del 22/04/2009*) e successivamente modificato per effetto della *Variante Parziale al P.R.G.C. n.5* e della *Delibera di Consiglio Comunale n. 31/2015 (P.C.A.)* con quelle conseguenti alle modifiche urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale n.6 al P.R.G.C. di Andezeno* (Documento Preliminare).

## 1.2 Metodologia operativa

Il principio cardine in base al quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica consiste essenzialmente nel divieto di inserire, attraverso le previsioni urbanistiche-edilizie della *Variante Parziale n.6 al P.R.G.C. di Andezeno* (Documento Preliminare), nuovi accostamenti critici acustici (accostamenti di aree dello scenario di classificazione acustica i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)) rispetto a quelli esistenti all'interno dello scenario delineato dal *P.C.A.*

Il divieto di "creare" accostamenti critici è previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 della *L.R. 52/00* che, ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustificano la deroga dal punto di vista acustico, vieta di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel (pari ad un salto di classe acustica). Tale divieto viene derogato qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso. La deroga prevista all'interno della *L.R. 52/00* è però applicabile unicamente in sede di prima stesura del *Piano di Classificazione Acustica*; infatti la *D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 "Criteri per la classificazione acustica del territorio"* (prevista dall'art. 3, comma 3, lett. a) della *L.R. 52/00*), delinea tra i principi generali per l'elaborazione dei *Piani* il seguente: "*La facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica (...), fermo restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa*".

Sulla base di tali elementi la verifica di compatibilità viene effettuata secondo la seguente metodologia operativa:

- analisi delle previsioni della *Variante Parziale n.6 al P.R.G.C.* di Andezeno ed elaborazione della bozza di Classificazione Acustica (Classificazione acustica da Fase I);
- elaborazione della Ipotesi di Variazione introdotta al *P.C.A.* attraverso le previsioni della *Variante Parziale n.6 al P.R.G.C.* di Andezeno;
- confronto delle Ipotesi di Variazione del *P.C.A.* attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante Parziale n.6 al P.R.G.C.* di Andezeno (Fase IV) rispetto al *P.C.A.* e verifica di compatibilità acustica (Verifica di Compatibilità Acustica).

### **1.3 Contenuti della *Variante Parziale n.6 al P.R.G.C.* di Andezeno**

L'obiettivo della *Variante Parziale n.6 al P.R.G.C.* di Andezeno consiste nel mutamento della destinazione urbanistica di un'area da servizi pubblici ("area di interesse comune") a residenziale B3, al fine di poter alienare l'edificio (e relative aree di pertinenza) di proprietà comunale presente su tale area a servizi. L'obiettivo finale perseguito dal Comune di Andezeno è quello di cedere tale immobile all'aggiudicatario dei lavori di riedificazione della Scuola Elementare "A. Coppi" in Piazza Italia, a parziale pagamento del corrispettivo del contratto.

L'area oggetto di intervento della Variante si trova in Via Roma 59.

#### **1.4 Classificazione Acustica da Fase I**

Per quanto riguarda le aree interessate dalla *Variante Parziale n.6 al P.R.G.C.* di Andezeno (Documento Preliminare) si è provveduto ad assegnare la classe acustica in base alle modifiche apportate dalla variante. Essendo l'area oggetto di intervento della Variante già esistente e soggetta unicamente ad una modifica della geometria si è provveduto a mantenere la classe acustica assegnata dal *P.C.A.* vigente (Classe II).

## **1.5 Classificazione Acustica da Fase II**

La seconda fase operativa (Fase II) si basa su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica e può essere utile per evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti.

Nello specifico tale fase è stata estesa unicamente all'area oggetto di intervento della Variante e quelle ad esse limitrofe.

## 1.6 Classificazione Acustica da Fase III

La Fase III del processo di zonizzazione acustica relativo alla Ipotesi di Variazione del P.C.A. riguarda l'omogenizzazione di aree normative con superficie inferiore ai 12000m<sup>2</sup>, al fine di evitare un piano eccessivamente parcellizzato.

Il processo di omogenizzazione è stato effettuato secondo i principi stabiliti dalla D.G.R. 85-3802:

- nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o uguale al 70% dell'area totale , si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante;
- nel caso in cui le aree da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, la classe risultante deriverà dalla miscela delle caratteristiche insediative delle aree;
- nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m<sup>2</sup>) e procedere all'omogenizzazione secondo quanto stabilito al punto precedente;
- le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o uguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni. In caso contrario non si procede all'omogenizzazione;
- nel caso in cui l'omogenizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m<sup>2</sup>) e procedere all'omogenizzazione in Classe V di una sola di esse;
- nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 m<sup>2</sup>) inseriti in contesti territoriali di cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (ad es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:
  - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 m<sup>2</sup> (poligono da omogenizzare escluso) si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogenizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 m<sup>2</sup>;
  - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere inferiore a 24.000 m<sup>2</sup> si procederà alla sua omogenizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.

## **1.7 Classificazione Acustica da Fase IV**

Scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in maniera superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato alle aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione della Ipotesi di Variazione del P.C.A.





## 2. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA

Come descritto in precedenza, la verifica di compatibilità viene effettuata tramite l'elaborazione delle ipotesi di variazione del *P.C.A.*, determinate attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante Parziale n.6 al P.R.G.C.* di Andezeno (Documento Preliminare), ed il confronto delle stesse con la classificazione acustica prevista dal *P.C.A.* di Andezeno.

In specifico si è osservato come le variazioni urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale n.6 al P.R.G.C.* di Andezeno (Documento Preliminare) mantengono inalterata la situazione per quanto riguarda gli accostamenti critici acustici.

Di seguito si riportano gli estratti cartografici relativi all'area (definita da un bordo blu) soggetta alla *Variante Parziale n.6 al P.R.G.C.* di Andezeno (Documento Preliminare).

Classificazione acustica vigente	Classificazione acustica da <b>VARIANTE PARZIALE n.6 al P.R.G.C. di Andezeno</b> (scala 1 : 3 000)	Descrizione
		<p><b>Descrizione:</b> Le modifiche apportate all'area B3 (incremento di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>

Verifica di Compatibilità Acustica


## CLASSI ACUSTICHE



**CLASSE I** - Aree particolarmente protette: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.



**CLASSE II** - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.




**CLASSE III** - Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali, e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.



**CLASSE IV** - Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.



**CLASSE V** - Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.



**CLASSE VI** - Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Legenda P.C.A. Vigente

## LEGENDA

### Classe acustica



**I** - Aree particolarmente protette



**II** - Aree ad uso prevalentemente residenziale



**III** - Aree di tipo misto



**IV** - Aree di intensa attività umana



**V** - Aree prevalentemente industriali



**VI** - Aree esclusivamente industriali

Legenda P.C.A. Variante